

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
N° 14/2020 DEL 19.06.2020

Oggetto: **TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18**

Il sottoscritto Daniele Nichele, Revisore Contabile del Comune di Calto, nominato con delibera n° 40 del 18.12.2017, ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 11.06.2020 avente ad oggetto "TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18";

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato:

- l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:
«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;
- che l'Ente ha ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il

Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Visti:

- l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:
«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»;
- l'art. 37 del vigente Regolamento IUC componente TARI il quale prevede la possibilità di applicare agevolazioni in caso di difficoltà sociali ed economiche;

Dato atto che:

- l'Ente ha ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 37 del Regolamento IUC componente TARI, un'apposita agevolazione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente l'azzeramento della parte variabile della tariffa in proporzione per ciascuna azienda rispetto al periodo di effettiva chiusura, con riferimento ai codici Ateco stabiliti dal DPCM n. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al massimo del 25% della componente variabile dell'intero anno, corrispondente a mesi tre;
- l'onere finanziario atteso per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dal competente ufficio, ammonta ad € 9.000,00 e che tale importo verrà finanziato da una quota parte del Fondo spettante al Comune di Calto del Fondo di sostegno alle perdite di gettito degli enti locali, previsto dall'art. 106 del D.L. 20 maggio 2020 nr. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), già incassato in acconto per € 14.914,91, corrispondente al 30% del totale spettante;

Visti:

- il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 11, in data 28/03/2007;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Tutto ciò premesso e considerato il Revisore Unico

ESPRIME

per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** all'approvazione della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Camisano Vicentino, lì 19 giugno 2020

Il Revisore Unico

Dott. Daniele Nichele

